

Allegato "A" dell'atto del 17 luglio 2006 -

STATUTO CONSORZIO "JONIASHOP"

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

E' costituito con sede legale ed ufficio in Giarre, un consorzio volontario, senza fini di lucro, tra imprenditori artigianali e commerciali, piccoli industriali, società di servizio, avente interessi economici prevalenti sul territorio di Giarre e Riposto e denominato "Jonia Shop".

L'Assemblea dei soci con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dei comuni di Giarre e Riposto.

Il Consorzio ha la durata di anni 50 e cioè fino al 31.12.2056 e può essere prorogato con delibera dell'Assemblea dei consorziati.

Il Consorzio può istituire rappresentanze ovunque in Italia e all'estero quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art.2.

Art. 2 – Finalità e scopi

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone come scopo principale la promozione, la diffusione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei consorziati. A tal fine si propone di:

- a) Istituire un marchio qualificante di appartenenza al Consorzio e di curarne la registrazione, la conservazione e la pubblicità;
- b) Programmare ed organizzare eventi socio-culturali, anche di concerto con le associazioni di categoria, manifestazioni e servizi al fine di promuovere anche indirettamente la diffusione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei Consorziati;
- c) Impegnarsi in studi di viabilità urbana atti a migliorare la fruibilità, l'accesso e la visibilità delle attività commerciali allo scopo di assicurare il loro collegamento con i comuni limitrofi, con la zona portuale denominata "Porto dell'Etna" nonché con la Zona Artigianale.
- d) Promuovere la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei Consorziati attraverso tecniche di marketing communication (campagne pubblicitarie di massa, volantino consortile) e la realizzazione di siti web;
- e) Favorire il perfezionamento tecnico e professionale dei Consorziati attraverso corsi di formazione su marketing, customer satisfaction, tecniche di vendita e su qualunque materia attinente alle finalità ed agli scopi del Consorzio;
- f) Stipulare convenzioni vantaggiose per i Consorziati nei confronti di società esterne, aziende fornitrici, enti della Pubblica Amministrazione, aziende bancarie ed assicurativi, ecc;
- g) Organizzare la raccolta di notizie sulla clientela attraverso mirate indagini di mercato e la creazione di una comune carta fedeltà;
- h) Prestare un servizio di guida turistica e di prenotazioni alberghi anche con l'ausilio di mezzi informatici web-based;
- i) Predisporre esposizioni collettive dei prodotti dei Consorziati e curare la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- j) Provvedere a richiesta dei Consorziati agli adempimenti necessari per l'esportazione dei loro prodotti;
- k) Prestare, a richiesta dei Consorziati, assistenza fiscale, tributaria, del lavoro, operativa e di revisione attraverso convenzioni con Studi commerciali di primaria importanza;
- l) Accedere ad eventuali contributi pubblici, finalizzati al sostegno dell'attività delle Associazioni e dei consorzi di aziende che intendono concorrere alla rivitalizzazione e alla riqualificazione di aree urbane;
- m) assumere, tramite rapporto convenzionale con l'Amministrazione Comunale, della gestione dei parcheggi per la clientela e, in generale, di spazi finalizzati all'intrattenimento dell'utenza;

- n) partecipare ai patti territoriali, ai piani integrati territoriali, ai piani di azione locale promossi dai gruppi di azione locale nell'ambito dei programmi "leader" dell'Unione Europea;
- o) provvedere alla creazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza per contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità e microcriminalità;
- p) migliorare ed ottimizzare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro tra coloro in cerca di occupazione ed i consorziati. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso strumenti innovativi quali il Web;
- q) Predisporre infrastrutture e servizi atti a perseguire gli scopi fin qui elencati;
- r) Svolgere altre attività che siano strettamente connesse ai fini istituzionali del consorzio, concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Art. 3 – Soci e modalità di adesione al consorzio

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le entità di cui all'art.1 purché essi non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano falliti e non siano interdetti o inabilitati.

L'ammissione al Consorzio è fatta su domanda scritta dall'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, che non è tenuto a precisare il motivo della eventuale riconsiderazione. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. Il consorziato ammesso, entro venti giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, dovrà versare **la quota di iscrizione al consorzio ed altresì versare la quota annuale di partecipazione.**

Art. 4 – Obblighi dei consorziati

- a. I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, danno mandato al Consiglio di Amministrazione dello stesso di agire in loro nome e per loro conto a seguito di richiesta da essi fatta e nei limiti in essa indicati.
- b. I Consorziati si obbligano a:
 - i. trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati anagrafici aziendali e le altre eventuali notizie da questo richiesti ai fini dell'oggetto sociale, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuali variazioni;
 - ii. corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi richiesti e rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze;
 - iii. osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 5 – Recesso ed esclusione dei Consorziati

I consorziati possono cessare di appartenere al Consorzio per recesso e per esclusione.

Il recesso è ammesso:

- in caso di sopravvenuta inutilizzabilità dei servizi consortili;

- per qualsiasi altro motivo riconosciuto o giustificato dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) inadempimento senza giustificato motivo delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo verso il Consorzio;
- c) fallimento del consorziato nel qual caso l'esclusione opera di diritto;
- d) inosservanza delle norme dell'atto costitutivo o dei regolamenti, ovvero delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'assemblea dei soci.
- e) Comportamenti ed atti volti a screditare l'immagine e la reputazione del Consorzio.

La delibera di esclusione deve essere in ogni caso preceduta dalla contestazione al consorziato, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati con assegnazione di un termine non minore di venti giorni per le eventuali deduzioni a discarico, scritte o verbali, al Consiglio di Amministrazione nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione. L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione del Consorzio per il risarcimento dei danni.

In caso di recesso verrà rimborsato al consorziato recedente esclusivamente la quota versata a titolo di iscrizione al Consorzio.

Art. 6 – Quota di partecipazione e quota di iscrizione.

Tutti i soci all'atto dell'ammissione al Consorzio devono pagare una quota di partecipazione.

Il Socio, oltre al pagamento della quota di partecipazione, è tenuto al versamento di una quota annuale di iscrizione il cui importo sarà determinato con deliberazione annuale dell'assemblea.

I contributi associativi dovranno essere inderogabilmente versati entro la data fissata dall'Assemblea

Art. 7 – Sanzioni

Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, o violi le disposizioni del presente Atto, o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del Consorzio e agli altri associati è soggetto in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione di sanzioni, ivi compresa l'esclusione dal Consorzio, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Patrimonio Sociale: Il Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione al Consorzio;
- b) dalle quote di partecipazione annuali;
- c) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili, su delibera dell'assemblea;
- d) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici locali e privati, e da privati.

La quota di iscrizione al Consorzio è fissata in euro 100 € (cento euro) per ciascun consorziato e potrà essere successivamente modificato dall'assemblea con riguardo agli obiettivi del consorzio.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi sociali :

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria dei Soci è costituita da tutti i consorziati che hanno diritto al voto a condizione che abbiano interamente versato quanto, ad ogni titolo, dovuto al Consorzio.

I Compiti dell'assemblea sono:

- a) emanare le direttive per il suo funzionamento, per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi;
- b) discutere ed approvare i rendiconti di ogni esercizio;
- c) fissare la quota di iscrizione e di partecipazione annuale al Consorzio;
- d) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- f) deliberare sui compensi e sui rimborsi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo.
- g) deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. **La convocazione sarà fatta secondo quanto previsto dal Regolamento interno.** L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno, ad ora successiva. L'Amministrazione dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto da **dieci** consorziati almeno tre giorni prima della riunione. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, o in sua assenza, dal vice presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione. Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di **due** deleghe. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei consorziati per visione.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dall'Amministrazione per deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo del Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove amministratori che eleggono un Presidente ed uno due Vicepresidenti. Gli Amministratori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma di rappresentanza del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il presente consiglio sarà dimissionario alla prima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate.

In particolare, il Consiglio:

- redige il regolamento interno;
- elegge nel proprio seno il Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, uno o due Vice Presidenti e un Segretario il quale potrà essere scelto al di fuori dei membri del Consiglio, nel qual caso non avrà diritto al voto;
- provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo;
- delibera sulle domande di ammissione al Consorzio e sulle sanzioni a carico dei Soci in caso di inadempimento da parte degli stessi degli obblighi contrattuali;
- stipula convenzioni ed accordi utili al perseguimento degli scopi di cui all'art.2 del presente Statuto;
- designa con propria delibera i componenti di un eventuale Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 c.c.. La delibera di nomina dovrà enunciare le funzioni e poteri a tale organo delegati nonché l'eventuale compenso dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno la maggioranza dei Consiglieri, mediante comunicazione scritta, anche telegrafica o attraverso altro mezzo idoneo, con un preavviso minimo di tre giorni. Tale comunicazione dovrà specificare l'oggetto della riunione ed il luogo dell'adunanza che potrà svolgersi anche al di fuori della sede sociale. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del Presidente o da persona da lui designata da trascriversi sull'apposito libro.

È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere il personale stabilendone le mansioni e l'inquadramento, conferire incarichi professionali, costituire Commissioni speciali a carattere consultivo allo scopo di affiancare e di coadiuvare la Presidenza e le strutture, nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi.

Art. 13 – Il Comitato Esecutivo

Ai sensi dall'art. 2381 c.c il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o a più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio nonché valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in relazione alle necessità fissate dal Consiglio di Amministrazione..

Art. 14 – Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori esercita attività di controllo sull'amministrazione della società, garantendo l'osservanza della legge e dello statuto. Sarà composto di tre membri che potranno essere scelti anche tra estranei al consorzio i quali, per la loro professionalità, siano in grado di garantire il corretto esercizio dell'attività del collegio. La retribuzione annuale dei revisori viene stabilita dai soci.

Art. 15 – Esercizio sociale, bilancio e rendiconti.

L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto secondo le vigenti norme di legge, ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio dei Revisori.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio dei Revisori e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei venti giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Eventuali avanzi di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, non possono essere distribuiti ai soci e saranno passati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o assegnati a fondo di riserva.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima della convocazione dell'Assemblea annuale dei Soci e comunicato all'assemblea stessa per la sua approvazione.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio sia accantonata in apposito fondo di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto e, comunque, per una migliore e più vasta attuazione degli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto.

Art. 16 – Scioglimento del Consorzio

a. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze;

b. Il residuo fondo consortile che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi che saranno indicati dall'Assemblea.

Art. 17– Controversie

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori ed esonerati da procedura, nominati dalla Camera Arbitrale di Catania.

Art. 18 – Rinvio al codice civile

Per quanto non è previsto nel presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.